

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 13-2137

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, art. 1, comma 2, lettera d). Riduzione canone per la concessione demaniale riferita alla pertinenza idraulica in corrispondenza del fiume Bormida ad uso valorizzazione della naturalita' dell'ambiente fluviale e della fruizione nei Comuni di Acqui Terme (AL) e di Visone (AL).

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*) ha trasferito alle Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico e, fra queste, quelle relative al rilascio delle concessioni per l'occupazione e l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e alla determinazione dei canoni ad essi riferiti;

l'articolo 59, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) prevede in capo alla Regione la competenza sulla determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi d'acqua e all'uso delle pertinenze idrauliche;

l'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004*) prevede che i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'Allegato A della medesima legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento;

l'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004*) prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli Enti pubblici e delle loro Associazioni, nonchè per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A della medesima legge regionale;

l'art. 56, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, ha sostituito la tabella di cui all'allegato A della legge regionale 18 maggio 2004 n. 12 ed aggiornato gli importi per il triennio 2016-2018;

con determinazione dirigenziale n. 206/A1801A del 24 gennaio 2019, la tabella canoni, di cui all'allegato A della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 contenente i canoni e i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali, è stata aggiornata per il triennio 2019-2021;

nella summenzionata tabella sono riportati dei casi di riduzione dei canoni ed in particolare è previsto che per le concessioni di pertinenze idrauliche rilasciate agli Enti locali di cui all'art. 1 del D.lgs. 267/2000, si applica una riduzione pari al 50% del canone di merito (ordinario). La tabella prevede, inoltre, che con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (D.lgs. 152/2006, art. 115), ovvero in considerazione delle seguenti circostanze:

- ubicazione e consistenza dell'area;
- particolari iniziative progettuali finanziate dall'Ente;
- oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Ente;

la medesima tabella stabilisce che è in ogni caso dovuto il canone minimo ricognitorio.

Preso atto che:

il Comune di Acqui Terme e di Visone hanno presentato, in data 30/12/2019, richiesta di concessione di pertinenza idraulica per una superficie complessiva di 474.923 mq, in corrispondenza del fiume Bormida ad uso valorizzazione della naturalità dell'ambiente fluviale e della fruizione nei Comuni di Acqui Terme (AL) e di Visone (AL); il progetto rientra tra quelli finanziati dai fondi regionali dell'operazione 8.5.1. del P.S.R. 2014-2020 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

il progetto di gestione allegato all'istanza, previsto al comma 4 dall'art. 32 delle norme di attuazione del PAI per le pertinenze idrauliche ricadenti all'interno delle fasce fluviali A e B, prevede la riqualificazione ecologica dell'area, il miglioramento ambientale e della fruizione della fascia ripariale, principalmente attraverso la massimizzazione delle funzioni ecologiche, ricreative, paesaggistiche e di protezione del suolo attraverso indirizzi gestionali passivi e attivi, nonché il contenimento e la lotta alle specie esotiche infestanti;

l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha espresso la propria valutazione favorevole al progetto di gestione con nota prot. n.29591 del 15/06/2020;

l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Ufficio operativo di Alessandria, in qualità di autorità idraulica nel tratto del fiume Bormida interessato dall'intervento, ha rilasciato il proprio nulla osta idraulico in data 5/8/2020;

il Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, con nota prot. n.39373 del 11/08/2020, ha richiesto il pagamento del canone anticipato, ridotto del 50%, così come previsto dalle disposizioni regionali;

il Comune di Acqui Terme in data 9/09/2020 ha richiesto, al Settore Tecnico di Alessandria-Asti un'ulteriore riduzione del canone di concessione demaniale con l'applicazione del canone minimo ricognitorio in quanto il progetto è finalizzato al recupero ambientale dell'area prevedendo la ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato, la promozione dell'interconnessione ecologica delle aree naturali oltre al miglioramento della funzionalità idraulica, la tutela della biodiversità, l'aumento dei servizi ecosistemici, l'arricchimento del paesaggio ed il rafforzamento delle potenzialità per la fruizione ludica e sportiva;

vista la richiesta del Settore Tecnico di Alessandria e Asti di valutare la possibilità di ulteriore riduzione ai sensi delle casistiche previste nella parte "Esenzioni e riduzione del canone" della tabella canoni di cui all'allegato A della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19.

Dato atto che:

la pertinenza idraulica richiesta in concessione è necessaria per la realizzazione del progetto, presentato dal Comune di Acqui Terme (AL), inserito tra quelli ammissibili a finanziamento del PSR 2014-2020 – Misura 8 – Operazione 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

l'intervento prevede la lotta alle infestanti e pertanto può essere classificato quale intervento finalizzato alla tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'art. 115 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che, per assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, ed al fine di garantire detta finalità, le aree demaniali

dei fiumi possono essere date in concessione allo scopo di destinarle ad interventi di ripristino e recupero ambientale;

le aree demaniali richieste in concessione non prevedono un uso esclusivo o produttivo da parte del richiedente, anzi l'intervento prevede il miglioramento della fruibilità pubblica delle aree demaniali, diversamente non sfruttabili, mediante la realizzazione di aree di fruizione e di un percorso ciclabile;

può pertanto essere accolta la richiesta del Comune di Acqui Terme (AL) in quanto l'intervento proposto rientra nelle casistiche indicate nelle "Riduzioni" della tabella di cui all'Allegato A della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, con l'applicazione del canone minimo ricognitorio pari a € 188,42 (canone aggiornato per il triennio 2019-2021 con D.D. n. 206/A1801A del 24/01/2019) a titolo di mero riconoscimento

ritenuto, per quanto soprariportato, di applicare il canone minimo ricognitorio come previsto nelle "Riduzioni" della tabella di cui all'allegato A) della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 a titolo di mero riconoscimento della proprietà demaniale dell'area, essendo esclusi benefici ad esclusivo vantaggio dei Comuni richiedenti che debbano trovare la giusta compensazione in un diverso canone di merito;

dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte né comporta un minor introito essendo il canone riferito al rilascio di una nuova concessione e calcolato in applicazione dei criteri stabiliti nella tabella in cui all'Allegato A della L.R. 19/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 12/2004, il canone minimo ricognitorio pari a € 188,42 per il rilascio della concessione demaniale riferita alla pertinenza idraulica in corrispondenza del fiume Bormida ad uso valorizzazione della naturalità dell'ambiente fluviale e della fruizione nei Comuni di Acqui Terme (AL) e di Visone (AL);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte né comporta un minor introito essendo il canone riferito al rilascio di una nuova concessione e calcolato in applicazione dei criteri stabiliti nella tabella in cui all'Allegato A della L.R. 19/2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)